

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CAMPANIA
12.1 MAR 2015
IONALE
N. Prot.

N. B. B. B.

Avv. Pasquale Marotta,
con la presente Vi
conferisco mandato di
rappresentarmi e
difendermi nella presente
procedura ed atti
conseguenziali con ogni
più ampia facoltà di
legge, ivi compresa
quella di transigere e
desistere e ritengo il
Vostro operato per rato e
fermo senza bisogno di
ulteriore ratifica.
Eleggo domicilio con Voi

in NO. 22 do

Protezione dei dati
delegandoVi a sottoscrivere per me il presente ed ogni altro atto del procedimento. Con il presente atto, il/i sottoscritto/i dichiara/no, altresì, di aver ricevuto la prescritta informativa in materia di trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13, D.Lgs 30 giugno 2003, n.196.

giugno 2003, n. 196.

- Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t.;
- Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.;

a) del decreto, prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Direzione Generale - Ufficio V - Dirigenti Scolastici, con il quale si dispone l'approvazione della graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui non attribuisce alla ricorrente ulteriori punti 1.20 per titoli culturali nella graduatoria generale di merito;

b) dell'allegata graduatoria generale di merito per la Regione Campania del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, nella parte in cui la ricorrente risulta collocata al posto n. 411 con punti 70.60;

c) di ogni ulteriore atto preordinato, connesso e consequenziale.

FATTO

La ricorrente ha partecipato al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - 4° Serie Speciale - "Concorsi" n. 56 del 15.07.2011, scegliendo la Regione Campania.

I posti messi a concorso per la Regione Campania sono in numero pari a 224, come da allegato al bando di concorso.

L'art. 9 del bando, rubricato "Procedura concorsuale", stabilisce che alle prove concorsuali si accede mediante preselezione. Il concorso di articola in: 1. Due prove scritte e una prova orale; 2. Valutazione dei titoli; 3. Periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati nelle graduatorie generali di merito e dichiarati vincitori nei limiti dei posti messi a concorso.

Con Decreto del Direttore Generale dell'USR Campania, prot. n. AOODRCA/R.U n. 13599, del 06 ottobre 2011, veniva costituita la commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici della Regione Campania, per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi.

In data 12/10/2011, si svolgeva la prova preselettiva prevista dal bando di concorso, alla quale è stata ammessa l'odierna ricorrente.

In data 20/10/2011, veniva pubblicato dal MIUR l'elenco relativo alla **Regione Campania**, recante i nominativi dei candidati che, a seguito della prova preselettiva, erano stati ammessi alle prove scritte del concorso per esami e titoli per il reclutamento di Dirigenti Scolastici per la Scuola Primaria, Secondaria di Primo Grado, Secondaria di Secondo Grado e per gli Istituti Educativi.

Ebbene, la ricorrente risultava inserita nel predetto elenco e, pertanto, veniva ammessa a sostenere le prove scritte del concorso.

A seguito di ciò, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del bando di concorso, la ricorrente presentava la dichiarazione dei titoli culturali, di servizio e professionali, in modalità web.

In particolare, relativamente ai titoli culturali ella dichiarava i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education"** conseguita in data 12/07/2011 presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;

- **Altra Laurea;**

- **n. 2 Master di primo livello** di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti conseguito presso università in Italia o all'estero;

n. 3 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T.) organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome in qualità di discente.

Ella, peraltro, specificava che si trattava dei seguenti titoli:

- **Altra Laurea: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;**

- **n. 2 Master di primo livello:** 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara;

n. 3 Corsi di formazione: 1) European Computer Driving Licence -ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

In data 14 e 15 dicembre 2011, si svolgevano, rispettivamente, la prima e la seconda prova scritta del concorso.

DIRITTO

1) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Come esposto in narrativa, la ricorrente, in occasione della presentazione della dichiarazione dei titoli valutabili, ha indicato i seguenti titoli:

- **Titolo di ammissione** - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education" conseguita in data 12/07/2011 presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;

- **Altra Laurea**: Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;

- **Altri Master**: n. 2 Master di primo livello: 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara;

- **n. 3 Corsi di formazione**: 1) European Computer Driving Licence -ECDL, conseguito presso l'Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico; 2) Nuovi percorsi per la comunicazione L.O." seguito presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli; 3) seminario di studi su Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia, per una durata di 20 ore presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

Ebbene, la tabella di valutazione dei titoli allegata al DDG 13 luglio 2011 (Bando di concorso), stabilisce che:

"TITOLI CULTURALI

(fino ad un massimo di punti 15)

1. Titolo di ammissione - diploma di laurea -

(fino ad un massimo di punti 3,00)

votazione fino a 104/110 punti 1,00

votazione da 105/110 a 109/110 punti 1,50

votazione 110/110 punti 2,00

votazione 110/110 con lode punti 3,00

2. Altri titoli culturali (1)

a) Per ogni altra laurea punti 1,00;

b) dottorato di ricerca punti 2,00;

c) borse di studio conseguite a seguito di pubblico concorso indetto da Università, C.N.R. ed Enti pubblici di ricerca ed usufruite per almeno un biennio punti 1,00;

d) master di secondo livello di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti o titoli equiparati su materie inerenti il profilo professionale del dirigente scolastico e rilasciati da università statali o equiparate punti 3,50;

e) master in scienze dell'educazione conseguito presso università in Italia o all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti punti 2,00

f) altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale Si valuta un solo titolo. punti 1,00;

g) partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente fino ad un massimo di punti 0,50 punti 0,10;

Nota (1) - Per ogni anno accademico si valuta un solo titolo.

Nota (2) - Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T".

Ora passando in rassegna i titoli dichiarati dalla ricorrente emerge che la docente ha diritto all'attribuzione dei seguenti punteggi:

- Punti 1,00 per il Titolo di ammissione - Laurea Magistrale in "teorie e metodologie dell'E-learning e della media education" conseguita in data 12/07/2011 presso l'Università degli Studi di Padova, Facoltà di Scienze della Formazione, con voto 100/110;

- Punti 1,00 per l'altra laurea - Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001;
- Punti 1,00 per altri Master: n. 2 Master di primo livello: 1) Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara; 2) Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara **(SI VALUTA UN SOLO TITOLO)**;
- Punti 0,30 per i 3 Corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore.

Invero, sulla valutazione del titolo di ammissione, non emergono dubbi sulla corretta attribuzione del punteggio, essendo espressamente contemplato il punteggio attribuibile al voto di laurea.

Relativamente al titolo "Altra Laurea", occorre rilevare che il Diploma di Pianoforte principale conseguito presso il Conservatorio Statale di Musica di Benevento in data 12/10/2001, va valutato come altra laurea atteso che i diplomi rilasciati dai Conservatori di Musica sono equiparati alla laurea previste dal Regolamento di cui al D.M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Invero, come chiarito con nota prot. n. AOODRCAPER.6012 del 19/07/2011 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per il Personale scolastico - Ufficio II, avente ad oggetto "DDG 13.7.2011 - Concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici - titoli di accesso - Chiarimenti", " per i titoli rilasciati dalle Accademie di Belle Arti e dai Conservatori di musica, si richiama la legge 21 dicembre 1999 n. 508, di riforma delle Accademie di belle arti, dei Conservatori di musica, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica e degli Istituti musicali pareggiati, che ha considerato il settore artistico allo stesso livello delle Università ed ha definito le

Accademie e le altre istituzioni artistiche, quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale.

Il comma 3-bis dell'articolo 4 della legge citata, aggiunto dall'articolo 6 del decreto legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito con modificazioni con legge 22 novembre 2002, n. 268, ha equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, i diplomi rilasciati dalle predette istituzioni in base all'ordinamento previgente alla legge n. 508 del 1999, alle lauree previste dal Regolamento di cui al D. M. 3 novembre 1999, n. 509, purché conseguiti da coloro che siano in possesso anche del diploma di istruzione secondaria di secondo grado".

Ebbene, l'odierna ricorrente quando ha conseguito in data 12/10/2001 il diploma di Pianoforte principale era già in possesso di ben due Diploma di Istruzione Secondaria di II grado, ovvero del Diploma di Maturità Magistrale e del Diploma di Licenza Linguistica (cfr. copie dei diplomi che si versano in atti).

Pertanto, il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

Né si potrebbe obiettare che l'equiparazione del diploma di conservatorio alla laurea valga solo ai fini dell'accesso ai concorsi, atteso che non vi è alcuna razionale motivazione che possa giustificare la diversa valutazione del Diploma di Conservatorio quale titolo di accesso o quale ulteriore titolo. Infatti, se il Diploma di Conservatorio viene equiparato alla laurea ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, non si vede il motivo per il quale non debba essere considerato allo stesso modo se viene utilizzato come ulteriore titolo posseduto ai fini della valutazione dei titoli culturali posseduti dal candidato.

Senza contare che l'odierna ricorrente è già in possesso del diploma di laurea magistrale che dà accesso al concorso a Dirigente Scolastico.

Per cui la ricorrente poteva scegliere, indistintamente, quale titolo dichiarare ai fini dell'accesso al Concorso, ovvero la laurea magistrale o il diploma di Conservatorio.

Pertanto, sarebbe paradossale non consentire la valutazione del Diploma di Conservatorio solo perché non dichiarato come titolo di accesso ma come ulteriore laurea.

Da quanto detto, appare evidente che il Diploma di Pianoforte conseguito dalla ricorrente va valutato come altra laurea ai sensi del punto 2 lett. a) della tabella di valutazione dei titoli, ovvero nella misura di punti 1,00.

In merito ai due Master di I livello vantati dalla ricorrente, occorre rilevare che la Tabella di valutazione titoli precisa che per "altro master" conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale vengono attribuiti punti 1,00, con la specificazione che si valuta un solo titolo.

Ebbene, la ricorrente ne ha indicati ben due.

In particolare, ella ha dichiarato di possedere il Master di primo livello in "Strumenti didattici e Tecnologie formative per l'autonomia di persone ipovedenti e non-vedenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara, ed il Master di primo livello in "La comunicazione formativa on-line per i docenti", conseguito presso l'Università degli Studi di Ferrara.

Entrambi i Master posseduti sono di durata annuale e sono da 1.500 ore e 60 crediti formativi con esame individuale finale.

Pertanto, è evidente che va riconosciuto un punto per i suddetti master di I livello.

Infine, relativamente ai corsi di formazione, occorre rilevare che gli stessi andavano valutati complessivamente 0,30 punti.

Infatti, i corsi di formazione corrispondono a quelli previsti dalla tabella citata.
In particolare, l'ECDL è stato conseguito in data 28/6/2004 con certificazione rilasciata dall'AICA - Associazione Italiana per l'Informatica ed il Calcolo Automatico.

Tale corso è espressamente previsto dalla tabella di valutazione dei titoli, atteso che nella nota 2) della stessa tabella si prevede che "Ivi compresi i percorsi formativi mirati alla conoscenza di competenze informatiche comprovate dall'ottenimento della relativa certificazione di tipo: ECDL - Microsoft Office Specialist - IC3 - MCAS - Eipass - ICL - P.E.K.I.T"

Il corso di formazione "Nuovi percorsi di comunicazione L.O.", invece, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Secondaria di I grado "Ugo Foscolo" di Napoli nell'a.s. 2010/2011, con attestato di partecipazione conseguito in data 16/06/2011.

Tale corso, della durata di 30 ore, è stato realizzato al fine di accrescere la diffusione, l'accesso e l'uso della società dell'informazione nella scuola, e di fornire una formazione ai docenti sulle nuove tecnologie della comunicazione. In altri termini, si tratta di un corso finalizzato ad offrire strumenti adeguati a sostenere le innovazioni del sistema scolastico attraverso interventi che investono percorsi di formazione in presenza finalizzati a promuovere capacità e competenze inerenti le nuove tecnologie dell'informazione con particolare riferimento alla loro utilizzazione nella didattica e nei processi di apprendimento.

Tale corso è perfettamente valutabile in quanto i contenuti sono direttamente *"mirati alla conoscenza di competenze informatiche"*, ed, inoltre, si tratta di un corso tenuto da un'istituzione scolastica.

Inoltre, il seminario di studi su "Handicap e Integrazione - Handicap e sport - Musicoterapia", per una durata di 20 ore, è stato seguito dalla ricorrente presso la Scuola Media Statale "G. Parini" di Torre Annunziata.

Ebbene, anche tale corso è perfettamente valutabile in quanto organizzato *"da soggetti qualificati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003)"*.

Invero, l'Associazione Nazionale Scuola Italiana - ANSI - è un'associazione qualificata nell'ambito disciplinare "handicap, intercultura" (cfr. D.M. n. 177/2000) ed, inoltre, il corso è stato tenuto presso un'istituzione scolastica.

Pertanto, si può agevolmente concludere che i citati corsi di formazione andavano valutati punti 0,10 cadauno, in quanto si tratta di corsi a cui la ricorrente ha partecipato in qualità di discente, per complessivi punti 0,30.

Di fronte alla situazione testé rappresentata, dunque, i motivi che hanno determinato l'omessa valutazione dei titoli restano del tutto incomprensibili.

Infatti, come visto, non vi sono motivi ostativi alla valutazione dei suddetti titoli.

In merito, occorre rilevare che la commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso, non potendo affatto discostarsene.

Infatti, se è vero che in sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli, è pur vero che quanto (come nel caso di specie) sussiste una tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso la "La commissione d'esame deve strettamente attenersi alla tabella di valutazione dei titoli allegata al bando di concorso" (cfr. T.A.R. Roma (Lazio) sez. III, 18/10/2006, n. 10468).

Di talché, nel momento in cui esiste una tabella di valutazione dei titoli, il margine di discrezionalità per la Commissione si riduce notevolmente, atteso che la stessa Commissione deve limitarsi a verificare la corrispondenza dei titoli dichiarati dai candidati a quelli contemplati dalla stessa tabella allegata al bando di concorso.

Inoltre, la giurisprudenza ha più volte chiarito che *"In sede di pubblico concorso la Commissione esaminatrice è titolare di un'ampia discrezionalità in ordine sia all'individuazione dei criteri per l'attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati, sia alla valutazione dei singoli tipi di titoli; di conseguenza l'esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice, riguardando il merito dell'azione amministrativa, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza e arbitrarietà"* (T.A.R. Lecce (Puglia) sez. II, 15/01/2014, n. 118).

Ebbene, nel caso di specie, appare evidente che la mancata valutazione dei titoli culturali posseduti e dichiarati dalla ricorrente appare del tutto irragionevole ed arbitraria, stante la perfetta corrispondenza, così come chiarito poc'anzi, tra i titoli vantati dalla ricorrente e quelli contemplati dalla tabella di valutazione dei titoli.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano essere illegittimi e, quindi, andranno annullati, con conseguente riconoscimento del diritto della

ricorrente all'attribuzione dell'ulteriore punteggio di 2,20 punti per titoli culturali, ovvero all'attribuzione di complessivi punti 8,90 per titoli culturali.

2) VIOLAZIONE DEL DDG 13 LUGLIO 2011; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI ALLEGATA AL BANDO DI CONCORSO; DIFETTO DI ISTRUTTORIA; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA INGIUSTIZIA, IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITA'.

Logica conseguenza di quanto fin qui esposto è una palese carenza di istruttoria eseguita dall'Amm.ne resistente, posto che l'asserita validità dei titoli oggetto di controversia, emerge palesemente dalle autocertificazioni prodotte dalla stessa ricorrente.

Infatti, da una istruttoria attenta e scrupolosa, l'Amm.ne avrebbe, senza dubbio, proceduto alla piena valutazione dei titoli.

Dunque, tale difetto d'istruttoria rende gli atti impugnati chiaramente illegittimi.

DOMANDA CAUTELARE

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso. Il danno grave ed irreparabile che ne scaturisce al ricorrente dall'esecuzione dei provvedimenti impugnati, ne impone l'adozione di una misura cautelare idonea ad assicurare interinalmente gli effetti della decisione sul merito del ricorso.

Si consideri che, la ricorrente, attualmente, risulta collocata al posto n. 411, con punti 70,60.

Tuttavia, nella premessa del decreto prot. n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014, si riferisce che "l'art. 17 co. 1 bis, del d.l. 12 settembre 2013, n. 104, conv. in l. 8 novembre 2013, n. 128, con il quale *"le graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, per la copertura di n. 2.386 posti complessivi, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento"*.

Pertanto, le graduatorie di merito del concorso in esame, trasformate in graduatorie ad esaurimento, saranno utilizzate per la copertura di tutti i posti che si dovessero rendere vacanti e disponibili, oltre a quelli già previsti dal bando concorso.

Ora, se si considera che i posti inizialmente messi a concorso per la regione Campania erano in numero pari a 224 e che al ricorrente con l'attribuzione dell'ulteriore punteggio rivendicato, si collocherebbe al posto n. 338, con punti 71,80, appare evidente la stessa avrebbe maggiori possibilità di essere assunta nel ruolo di Dirigente Scolastico.

Oltretutto, occorre aggiungere che, a quanto è dato sapere, anche altri candidati hanno presentato ricorso per la mancata valutazione di alcuni titoli. Da ciò ne consegue che laddove tali ricorsi venissero accolti, la ricorrente potrebbe perdere posizione in graduatoria.

P.Q.M.

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e dell'incidentale domanda cautelare, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia attiene a rapporto di pubblico impiego e, pertanto, il contributo dovuto è di euro 325,00.

Avv. Pasquale Marotta

che firma anche per il ricorrente, giusta mandato a margine del presente atto.

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza come in atti io sottoscritto avv. Pasquale Marotta con studio in Caserta alla via Galilei n.14, iscritto al Consiglio dell'Ordine Avvocati di S.Maria CV ed autorizzato dallo stesso in data 26/01/07 ad effettuare notifiche via posta ex legge n.53/94, previa annotazione al nr. 743 del mio registro cronologico, ho notificato copia conforme del su esteso atto a:

1) **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76657850890-8 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015

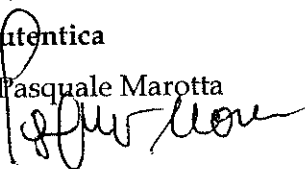
2) Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t., domiciliato, *ex lege*, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Napoli, alla via Diaz n. 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76657850893-1_ spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015 ;

3) Bottone Assunta residente in Napoli (80131) alla via Orsi, 11 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76657850892-0 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015 ;

4) Spagnuolo Dario residente in Napoli alla via M.Ruta, 46 - a mezzo del servizio postale con racc.ar n 76657850891-9 spedita dall'Ufficio Postale di Caserta 2, oggi 13/02/2015 .

Per autentica

Avv. Pasquale Marotta



Per Vidimazione

Ufficio Postale

